



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 1 DEL 05/01/2021

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

OGGETTO: RIMOZIONE NEVE ACCESSI PRIVATI (ABITAZIONI SINGOLE E
CONDOMINI) ED ESERCIZI COMMERCIALI.

Il sindaco

Francesco Morosini



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

IL SINDACO

- **Considerata** la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di garantire la relativa sicurezza durante le nevicate;
- **Rilevato** che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;
- **Preso atto** della necessità di porre i mezzi spazzaneve in condizioni di operare agevolmente durante le operazioni di sgombero del manto nevoso dalla rete viaria cittadina;
- **Visto** l'articolo 69 del Regolamento di Polizia Urbana;
- **Considerato** che in occasione di eventuali nevicate necessita ottemperare a quanto prescritto nel Regolamento di Polizia Urbana, onde evitare disagi a pedoni e autoveicoli;
- **Dato atto** che i proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede, per l'intera larghezza e per tutta la lunghezza dei loro stabili; in assenza di marciapiede dovrà essere pulita l'area antistante il solo accesso e vetrina;
- **Visti** gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 con successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** gli art. 50 e 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;
- **Ritenuto** opportuno adottare i relativi provvedimenti;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori, amministratori ed a vario titolo occupanti di unità immobiliari private, i titolari di attività produttive/commerciali e più in generale i proprietari/amministratori/locatari:

1. Sulle strade, vie e piazze interessate alle operazioni di rimozione della neve, è vietata la sosta di tutti i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero; potranno altresì essere predisposti, se ritenuti necessari dall'autorità competente, divieti di transito estesi a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti stradali cittadini interessati dalle operazioni di rimozione della neve;
2. Durante e dopo le nevicate i proprietari e/o gli amministratori degli immobili prospicienti strade ed aree soggette a pubblico passaggio, sono **OBBLIGATI** a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo ml.1,50 sufficiente a garantire il transito ai pedoni ed ai disabili) lungo l'intero fronte delle rispettive proprietà;
3. In caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la completa fruibilità dell'area pubblica (marciapiede o congruo spazio nei termini indicati al precedente punto) antistante la rispettiva proprietà provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali); in tal senso è fatto altresì obbligo di non gettare/spargere acqua o altri liquidi che a causa delle basse temperature possano generare la formazione di ghiaccio;
4. Gli accessi carrai, balconi e i davanzali dovranno essere sgomberati (sempre garantendo modalità di intervento consone ai normali canoni di sicurezza) prima o durante la spazzatura dei tratti stradali. La neve rimossa non dovrà in ogni caso invadere la carreggiata intralciando il transito veicolare ovvero ostruire in alcun modo i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche o derivante dallo scioglimento della neve medesima;
5. I proprietari o amministratori degli immobili, sono tenuti ad assicurarsi della resistenza dei tetti, evitando di scaricare la neve sul suolo pubblico, comunque con tutte le cautele perché l'operazione non risulti pericolosa per i passanti;

E' fatto obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e secondo i principi della legge 24 novembre 1981 nr. 689.



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

DISPONE

- In caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, l'adozione del divieto di sosta, per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- L'obbligo di pneumatici invernali o catene o altri mezzi idonei alla marcia dei veicoli sulla neve o su ghiaccio, per i veicoli transitati sulle strade comunali;

INVITA

- Altresì i Cittadini, se non necessario, ad evitare il transito nelle zone alberate ovvero in corrispondenza di cornicioni e gronde ricoperti da spessi strati di neve o ghiaccio ed a evitare comunque comportamenti che possano costituire pericolo per le persone o cose circostanti, già gravate dalle condizioni meteorologiche avverse.
- Tutta la Cittadinanza a prestare la massima collaborazione e attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori.

Si fa presente che ogni qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati dalla mancata osservanza di questa ordinanza resta a carico dei responsabili. Sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza gli Agenti del Corpo di Polizia Locale - Unione Nord Lodigiano, le altre Forze dell'Ordine ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. nr. 285/1992.

Solo a favore di soggetti anziani ed infermi (anche con specifico riferimento alle circostanze derivanti dalla situazione contingente da COVID19) o nell'effettiva impossibilità di provvedere in via autonoma, potranno essere vagliati ed autorizzati interventi specifici di rimozione neve a cura di operatori incaricati dall'UTC e/o di Protezione Civile ove venga ravvisato il caso di effettivo stato di necessità.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990 nr. 241 e s.m.i. si informa che avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della ordinanza.

IL SINDACO
dr. Francesco Morosini

Tavazzano con Villavesco, 05 gennaio 2021
Prot. 138 /9.4 fasc. 1

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.